



Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio equo e solidale

REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI GENOVA - 4/6 APRILE 2008

CAP. 1: AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE, OBBLIGHI DEI SOCI E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1.1: Procedura di ammissione

L'ente che vuole aderire all'Associazione "Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale", abbreviata AGICES deve presentare domanda, firmata dal legale rappresentante, al Consiglio Direttivo allegando:

- a) La delibera dell'organismo direttivo o dell'assemblea dei soci (come previsto dallo Statuto dell'organizzazione richiedente) in cui viene richiesta l'iscrizione all'Associazione e viene sottoscritta in toto la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
- b) I Moduli di Autovalutazione predisposti dal Comitato di Gestione del Registro AGICES con i documenti richiesti, che permettano di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale.
- c) Copia della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale firmata, datata e timbrata dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'ammissione.
- d) Il pagamento della quota associativa annuale e al pagamento di altri eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea dei Soci nell'anno precedente secondo quanto previsto dallo Statuto.

L'ente richiedente l'ammissione all'Associazione deve essere costituito in una delle forme giuridiche ammissibili da almeno 1 anno e poter quindi allegare copia di almeno un Bilancio approvato.

Nuovi Enti nati per variazione della forma giuridica (esempio trasformazione da associazione a cooperativa) o fusione di uno o più Soci AGICES acquisiranno automaticamente la qualifica di Socio per il tempo necessario alla maturazione e quindi alla verifica dei requisiti.

Il Consiglio Direttivo trasmette la domanda di ammissione al Comitato di Gestione del Registro AGICES per la verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale. Quest'ultimo, effettuata la verifica, esprime una valutazione e passa la domanda al Consiglio Direttivo il quale comunica la propria decisione al richiedente entro 90 giorni dalla data della domanda.

In caso di rifiuto di ammissione, il richiedente può presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

1.2: Diritto dei Soci di partecipare al processo decisionale nell'Assemblea dei Soci

Tutti i Soci regolarmente ammessi possono partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Soci con un numero qualsiasi di rappresentanti. Hanno diritto di partecipare al processo decisionale solo i Soci che hanno versato la quota annuale e che non siano sottoposti a sanzione di sospensione o in predicato di espulsione.

Si considerano regolarmente ammessi i Soci che rispettano l'obbligo di inviare ogni anno i Moduli di Autovalutazione predisposti dal Comitato di Gestione del Registro AGICES con i documenti richiesti, che permettano di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale e l'obbligo di inviare ogni anno il Bilancio regolarmente approvato.

In caso di votazione, ogni Socio ammesso al processo decisionale ha diritto ad un solo voto che viene espresso dal proprio rappresentante legale o da un delegato, nominato dall'organismo direttivo dell'ente di appartenenza, che si dovrà registrare all'inizio all'Assemblea dei Soci.

Le decisioni assunte dagli eventuali gruppi di lavoro con delega decisionale devono in ogni caso essere ratificate dall'Assemblea plenaria dei Soci.

1.3: Delega a terzi

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea dei Soci tramite delega a terzi. La delega dovrà essere conferita dall'organismo direttivo dell'ente delegante esclusivamente ad altro Socio dell'Associazione che abbia diritto di voto. Ad ogni Socio non può comunque essere conferita più di una delega. La delega può essere utilizzata solo in caso di votazioni.

CAP. 2: CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA, ELEZIONI E ORGANI SOCIALI

2.1: Conduzione dell'Assemblea dei Soci

L'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, convocata secondo le modalità previste dallo Statuto, deve essere inviato ai Soci, tramite e-mail o comunicazione scritta inviata a mezzo posta ordinaria/prioritaria, almeno un mese prima della data di convocazione.

Il presidente e il segretario dell'Assemblea dei Soci vengono proposti dal Consiglio Direttivo. Qualora non vi sia unanimità sulla loro nomina, i Soci possono presentare altre candidature che verranno valutate dall'Assemblea dei Soci secondo i principi ispiratori del Metodo del Consenso, ovvero a votazione a maggioranza.

Il presidente assicura il rispetto dell'ordine del giorno, regola l'ordine e i tempi dei lavori e degli interventi e cura la corretta gestione dell'Assemblea, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto.

In caso di votazioni, il presidente nomina dei commissari che verificano le deleghe al voto dei rappresentanti dei Soci e le procedure di votazione.

Il segretario redige un verbale dei lavori che deve essere comunicato ai Soci entro 30 giorni.

2.2: Elezioni

Le elezioni degli organi previsti dallo Statuto avvengono con votazione a scrutinio segreto, su una lista di candidati redatta dal Consiglio Direttivo raccogliendo le candidature che tutti i Soci possono presentare fino a 30 giorni prima dell'Assemblea dei Soci.

Ulteriori candidature possono essere presentate dai Soci presenti, durante l'Assemblea dei Soci stessa, fino a due ore prime dell'inizio della votazione. La lista deve contenere un numero di candidati uguale o superiore al numero degli eletti e ogni elettore ha il diritto ad esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 degli eletti.

Ogni Socio può presentare, per l'elezione agli organi dell'Associazione, un numero illimitato di candidati. Nel caso dell'elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun Socio può presentare un solo candidato.

Successivamente all'elezione, è prevista la conferma della permanenza dello status di membro dell'organo sociale attraverso una ratifica dell'Assemblea dei Soci nei seguenti casi:

- la persona eletta in uno degli organi sociali provenga da un'organizzazione che non rispetta più i requisiti per l'adesione ad AGICES a seguito di accertamento del Comitato di Gestione del Registro AGICES oppure
- la persona eletta in uno degli organi sociali cessa di appartenere al Socio che l'ha candidato o al quale apparteneva al momento della candidatura.

Nel primo caso, il Consiglio Direttivo pone il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci successiva per l'eventuale ratifica.

Nel secondo caso, la cessazione di appartenenza di un membro di un organo sociale al Socio che l'ha candidato è considerata tale solo se il Socio informa il Consiglio Direttivo della cessata appartenenza del membro eletto alla propria organizzazione tramite email o comunicazione scritta ponendo esplicitamente un problema di fiducia. In tal caso, il Consiglio Direttivo pone il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci successiva per l'eventuale ratifica.

In entrambi i casi, la persona che si trovi in una delle situazioni considerate è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo tramite email o comunicazione scritta il cambiamento avvenuto.

Tutti gli organi dell'Associazione possono essere sfiduciati collettivamente con decisione dell'Assemblea dei Soci presa a maggioranza semplice. La sfiducia deve essere proposta da un numero di Soci pari ad almeno un terzo, deve essere motivata e presentata al Consiglio Direttivo che la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci successiva.

La sfiducia individuale è prevista solo per i membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Comitato di Gestione del Registro, secondo la stessa procedura, ma con decisione presa a maggioranza qualificata dei 2/3.

In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Comitato di Gestione del Registro, gli subentra il primo dei non eletti. Esaurita la lista, il Consiglio Direttivo, con decisione presa a maggioranza qualificata dei 2/3, potrà cooptare nuovi membri. I membri subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.

In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri del Collegio dei Revisori, gli subentrerà il primo dei due supplenti eletti.

In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, si procederà all'elezione di un suo sostituto.

2.3: Parità in caso di elezione delle cariche sociali e regolamento elettorale

In caso di parità nell'elezione delle cariche sociali, viene conteggiato il peso relativo delle preferenze espresse nelle schede, assegnando peso 1 alla prima preferenza, 2 alla seconda, 3 alla terza preferenza, fino al numero massimo di preferenze stabilite dall'Assemblea. La somma dei pesi ottenuti da ogni candidato risulta così essere minore quanto maggiore è stata la preferenza che gli è stata espressa. In caso di parità, viene eletto quindi il candidato la cui somma dei pesi è minore. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio.

Il Consiglio Direttivo elabora ed invia ai Soci, contestualmente alla convocazione delle Assemblee in cui l'Ordine del Giorno prevede l'elezione delle cariche sociali, apposito regolamento elettorale.

2.4: Istituzione e funzioni di un Gruppo Legale

E' espressamente prevista la costituzione di un gruppo di lavoro definito "Gruppo Legale" con un ruolo esclusivamente consultivo.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto per la costituzione dei gruppi di lavoro, l'Assemblea dei Soci costituisce formalmente il Gruppo Legale, stabilendone chiaramente obiettivi e modalità di funzionamento e il Consiglio Direttivo ne coordina l'attività.

Il membri del Gruppo Legale sono scelti dal Consiglio Direttivo fra i candidati indicati dall'Assemblea dei Soci a seguito di invio di curricula specifici.

Del Gruppo Legale fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione che presiedono i lavori e coordinano l'attività in collaborazione con un membro del gruppo di lavoro indicato dal gruppo stesso.

Il Gruppo Legale ha il compito di supportare il lavoro di advocacy del Consiglio Direttivo sulla base delle linee decise dal Consiglio stesso.

Il Gruppo Legale è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo per la sua attività ordinaria, per la sua costituzione e per il suo scioglimento.

CAP. 3: PROCEDURE SANZIONATORIE E MOTIVI DI DECADENZA DA SOCIO

3.1: Decadenza dallo *status* di Socio

La decadenza dallo *status* di Socio avviene per dimissioni dello stesso o per decisione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- mancato pagamento delle quote associative annuali;
- mancata compilazione dei Moduli di Autovalutazione;
- espulsione a seguito di procedura sanzionatoria.

Il Socio decaduto può reinoltrare domanda di ammissione trascorso un periodo di 1 anno e dopo aver dimostrato di aver risolto le problematiche causa della sua decadenza.

3.2: Procedura sanzionatoria

Tutti i procedimenti sanzionatori verso i Soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo che assume le decisioni con maggioranza dei 2/3 e devono essere comunicati con raccomandata al Socio interessato entro 15 giorni dalla decisione.

Avverso di essi è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito ai ricorsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'operatività della sanzione è sospesa durante tale periodo e diventa inappellabile dopo la ratifica dei Probiviri.

Trascorso il termine per il ricorso ai Probiviri, tutti i provvedimenti sanzionatori vengono comunicati ai Soci mediante affissione all'albo e/o comunicazione per posta elettronica e/o ordinaria unitamente a notizia dell'eventuale ricorso ai Probiviri.

Nel caso di sospensione o espulsione si darà comunicazione anche a tutti gli altri interlocutori ed inoltre attraverso tutte le forme di pubblicazione a mezzo stampa e media che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno ed utile all'azione.

La procedura sanzionatoria verso un Socio viene avviata con un'azione di richiamo quando:

- viene accertata una violazione a seguito di procedura di verifica e monitoraggio del Comitato di Gestione del Registro AGICES ovvero



Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio equo e solidale

- in caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi dell'Associazione come previsto all'art. 5 dello Statuto.

Il richiamo, ove possibile, sarà accompagnato dall'indicazione di un tempo congruo entro il quale il Socio dovrà sanare gli aspetti dell'attività oggetto di contestazione.

L'azione di richiamo può essere reiterata quando il comportamento o l'attività oggetto di richiamo, trascorso il tempo indicato, non abbia subito modifiche. Il secondo richiamo sarà accompagnato da una diffida.

La diffida viene applicata:

- per mancata ottemperanza del richiamo ovvero
- qualora si produca un danno ad un Socio ovvero
- per violazione dei requisiti Fondamentali così come definiti dal Regolamento di Gestione del Registro AGICES.

La diffida comporta la necessità da parte del Socio di modificare immediatamente il comportamento sanzionato. L'azione di diffida comporta inoltre la comminazione di una multa proporzionata al danno causato e comunque compresa fra un quarto e l'intero ammontare dell'ultima quota sociale versata.

La sospensione si applica:

- per mancata ottemperanza a diffida ovvero
- qualora il Socio comunichi una variazione temporanea del proprio status giuridico o una modifica della propria attività che pregiudichi il rispetto dei requisiti richiesti ovvero
- nel caso in cui il comportamento del Socio sia dannoso per più soci dell'Associazione o danneggi l'immagine del Commercio Equo e Solidale.

La sospensione comporta l'impossibilità a partecipare ai processi decisionali dell'Associazione. La durata della sospensione è di sei mesi o il tempo legato alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Ordinaria, momento in cui il caso specifico potrà essere portato a discussione dell'Assemblea dei Soci stessa; la sospensione potrà essere prorogata per massimo altri sei mesi, qualora le misure correttive poste in atto dal socio necessitino di un ulteriore tempo. Trascorso il periodo di sospensione, qualora il Socio non abbia modificato il proprio comportamento, il Consiglio Direttivo procede all'espulsione.

L'espulsione viene decisa:

- in caso di comportamento che danneggia gravemente gli altri Soci dell'Associazione o che compromette l'immagine del Commercio Equo e Solidale ovvero
- quando non siano stati modificati i comportamenti che hanno portato ad una sospensione.

Il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea dei Soci Ordinaria utile; nel frattempo, il Socio espulso è diffidato dall'utilizzare qualsiasi riferimento di appartenenza all'Associazione, ai suoi organi, al Registro AGICES ed ai suoi materiali in ogni possibile forma (comunicazioni, materiale informativo, prodotti, etichette, marchi, ecc.), pena un'azione legale di tutela. Una volta ratificata l'espulsione dall'Assemblea dei Soci, ogni utilizzo improprio dello status di Socio, comporterà l'impegno di un intervento di tutela da parte del Consiglio Direttivo.

CAP.4: MODIFICHE DELLA CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

4.1: Proposte

Possono proporre modifiche alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale:

- il Consiglio Direttivo dell'Associazione con proposte approvate dal Consiglio stesso;
- eventuali gruppi di lavoro insediati dall'Assemblea dei Soci così come previsto dallo Statuto;
- almeno il 10% dei Soci iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti ad azioni sanzionatorie o diffide in qualche modo legate a questioni regolate dalle modifiche richieste (in caso di dubbio vale il giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri).

La proposta di modifica deve essere presentata per iscritto, deve essere motivata, deve indicare chiaramente la modifica proposta rispetto al testo in vigore della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (parole da eliminare, sostituire, aggiungere, ecc.), e può eventualmente comprendere le modifiche o le integrazioni da apportare al Regolamento di Gestione del Registro AGICES, allo Statuto e al Regolamento Interno e a tutti gli altri documenti che regolano la vita dell'Associazione, qualora si ritengano necessarie su cui, tuttavia, si decide in base a quanto previsto per la modifica di ciascun documento rispetto alle diverse

competenze e ruoli. La presentazione della proposta di modifica può prevedere la richiesta di un particolare percorso di consultazione dei Soci (istituzione di una commissione di lavoro, discussione in plenaria, ecc.). I proponenti di cui ai punti b) e c) devono inviare la proposta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4.2: Procedura

Le proposte di modifica ricevute dal Consiglio Direttivo devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci entro 12 mesi dalla ricezione. Il Consiglio provvede entro un mese dalla ricezione della proposta di modifica a renderla nota ai soci mediante affissione all'albo, invio per posta elettronica e, dove questa non sia possibile, mediante invio per posta ordinaria, avviando la procedura di partecipazione e di coinvolgimento dei Soci.

I Soci e i gruppi di lavoro eventualmente costituiti, entro un mese dall'invio della proposta di modifica da parte del Consiglio Direttivo, possono trasmettere al Consiglio stesso proposte, riflessioni, commenti. Il Consiglio provvede a trasmettere i contributi ricevuti a tutti i Soci entro un mese dalla loro ricezione.

La decisione finale sulla proposta di modifica viene sempre assunta dall'Assemblea dei Soci utilizzando le modalità decisionali stabilite nello Statuto. In caso di votazione, la decisione di modifica alla Carta Italiana dei Criteri deve essere presa a maggioranza qualificata dei presenti dei 2/3.

La modifica approvata dall'Assemblea dei Soci deve essere comunicata a tutti i soci entro 15 giorni dalla conclusione dell'Assemblea stessa.

Approvata la modifica alla Carta, è responsabilità del Consiglio Direttivo o degli altri organi competenti procedere all'eventuale adeguamento e modifica di tutti i documenti che regolano la vita associativa legati alle modifiche approvate. In particolare:

- a) il Consiglio Direttivo approva le eventuali modifiche al Regolamento di Gestione del Registro AGICES, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del Comitato di Gestione del Registro. Successivamente, l'Assemblea dei Soci ratifica la decisione del Consiglio Direttivo;
- b) il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci le eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento Interno per l'approvazione in seduta straordinaria per il primo e in seduta ordinaria per il secondo;
- c) il Comitato di Gestione del Registro predispone ed approva le eventuali modifiche ai Moduli di Autovalutazione e stabilisce gli eventuali documenti da richiedere ai Soci ordinari a supporto delle dichiarazioni rese, che permettano di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale.